



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 54 del 17/05/2012 -
Determinazione nr. 1083 del 18/05/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.A. - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da tratti di rete fognaria e da scolmatori di piena a servizio delle località Centro, Pescincanna e Cimpello in comune di Fiume Veneto e denegazione dell'autorizzazione agli scarichi di n. 5 scolmatori di piena con recapito in corso d'acqua superficiale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede legale in comune di Annone Veneto (VE), via Trieste n. 11, con nota di data 18.10.2011, assunta al prot n. 78208 del 03.11.2011 ha presentato, a nome del Direttore Generale pro - tempore, l'istanza di autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da tratti di rete fognaria e da scolmatori di piena in comune di Fiume Veneto;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 13.01.2012 assunte al prot. n. 5747 del 26.01.2012;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è allegata, fra l'altro, la seguente documentazione sottoscritta dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, di data 13.01.2012;
- planimetria rete fognaria Comune di Fiume Veneto Zona 2 – via Tavella, di data 17.01.2012;
- n. 6 estratti planimetrici con individuati i punti di scarico, scala 1:2.000;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie di cui all'art. 74 c.1 lettera dd) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma del legale rappresentante della Società Acque del Basso Livenza S.p.A e di data 18.10.2011;

RILEVATO dall' istanza e dall'allegata documentazione che:

1. le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche, meteoriche e, per il solo scarico SC07M, anche industriali a servizio del capoluogo e delle frazioni di Pescincanna e Cimpello del comune di Fiume Veneto;
2. l'istanza di autorizzazione, è riferita ai seguenti scarichi, come identificati nella "*planimetria della rete fognaria...zona 2 Via tavella*", così caratterizzati:
 - a) n. 6 scarichi terminali provenienti da tratti di rete fognaria e con recapito in corso d'acqua superficiale (con portata nulla per un periodo inferiore a 120 giorni/anno), con ubicazione e

carico organico come di seguito riportato:

- SC04M - Via Tavella, 90 a.e. (abitanti equivalenti);
- SC05M - Via Trieste, 100 a.e.;
- SC06M - Via Fratta di Fiume, località Cimpello, 51 a.e.;
- SC07M - Strada Comunale Azzano, località Cimpello, 600 a.e.;
- SC08M - Via Toti, località Pescincanna, 135 a.e.;
- SC09M - Via San Francesco, 90 a.e.;

b) n. 5 scarichi da scolmatori di piena, con recapito in corso d'acqua superficiale, caratterizzati come di seguito riportato:

- SF04 - Via Tavella;
- SF05 - Via Trieste;
- SF06 - Via Fratta di Fiume;
- SF07 - Via Trieste;
- SF08 - Via Trieste;

3. le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di reti fognarie sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale e non subiscono alcun trattamento finale di depurazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 24.11.2011 prot. n. 82537 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fiume Veneto, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici e Servizio della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 27.03.2012 dal quale è emerso:

- per gli scarichi SF04, SF05, SF06, SF07 e SF08 dagli scolmatori di piena, che non risulta possibile esprimere parere favorevole per la loro autorizzazione poiché detti scarichi provengono da un sistema fognario non conforme alle normative di settore, come precisato dalla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con nota prot. n. 1636 del 23.06.11;
- per gli altri scarichi, le condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi ed i controlli da effettuare;

CHE, come concordato con ARPA e ASS n. 6 nel suddetto incontro del 27.03.12, questo Settore ha, tra l'altro, comunicato, con nota prot. n. 30853 del 05.04.2012, che *"...non risulta possibile ricomprendere nel provvedimento autorizzativo gli scarichi (SF04, SF05, SF06, SF07 e SF08) provenienti dagli scolmatori di piena, dal momento che detti scarichi provengono da una rete fognaria che, come precisato dalla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con nota prot. n. 1636 di data 23.06.2011 assunta al prot. n. 50331 del 29.06. "... (risalente agli anni 1960-1970) è stata concepita più come sistema di regimazione delle abbondanti acque superficiali... sia a causa delle falde freatiche affioranti che dei numerosi pozzi artesiani in costante esercizio, che come collettamento di acque reflue... Questa impostazione ha portato all'impossibilità di individuare un flusso di acque reflue idoneo ad essere addotto ad un trattamento di depurazione."* e ha, pertanto, avviato il procedimento di archiviazione dell'istanza del 18.10.2011 e di denegazione dell'autorizzazione per gli scarichi SF04, SF05, SF06, SF07 e SF08. Con la medesima nota è stato comunicato alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni, entro 10 giorni

dalla data di ricevimento della nota stessa, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Società succitata non ha fornito alcuna osservazione in merito alla nota prot. n. 30853 del 05.04.2012.

RITENUTO pertanto di denegare l'autorizzazione per gli scarichi SF04, SF05, SF06, SF07 e SF08 provenienti dagli scolmatori di piena, per le motivazioni indicate nella succitata nota prot. n. 30853 del 05.04.2012 e di disporre l'archiviazione dell'istanza per detti scarichi;

RITENUTO che, ai sensi degli artt. 14, 13 e 23 delle Norme di attuazione del D.P.G.R. n. 384/82, per gli scarichi SC04M, SC05M, SC06M, SC08M e SC09M debbano essere rispettati i limiti della tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al Decreto medesimo;

RITENUTO inoltre che per lo scarico SC07M che convoglia anche acque reflue industriali debbano essere rispettati i limiti di tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, salvo diversa disciplina regionale, in relazione anche ai ragguagli forniti dal Ministero competente con nota prot. n. 7208/QdU/DI(XII) del 13.04.05;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTE le ricevute di versamento di € 190,00 di data 19.09.11 ed € 10,00 di data 27.10.11 per un totale di € 200,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giuste reversali n. 7726 del 15.11.11 e n. 8997 del 29.12.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 200,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 75,02 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";

- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede legale in comune di Annone Veneto (VE), viale Trieste n. 11 è autorizzata, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, agli scarichi in corsi d'acqua superficiali di acque reflue urbane, provenienti da n. 6 tratti di rete fognaria come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per gli scarichi SC04M, SC05M, SC06M, SC08M e SC09M, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;
 - b) deve essere rispettata per lo scarico SC07M, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza;
 - c) gli scarichi devono essere resi accessibili per il controllo da parte dell'autorità competente;
 - d) i campionamenti degli scarichi SC04M, SC05M, SC06M, SC08M e SC09M devono potersi espletare con le modalità ed i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82, quello dello scarico SC07M devono potersi espletare con le modalità ed i criteri previsti D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati agli scarichi SC04M, SC05M, SC06M, SC08M e SC09M gli autocontrolli almeno sui parametri COD, BOD, materiali in sospensione totali, almeno ogni quattro mesi dalla data di esecutività della presente autorizzazione;
Devono essere effettuati allo scarico SC07M gli autocontrolli almeno sui parametri COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo totale, tensioattivi totali, Grassi e Oli animali e vegetali, cloruri e cloro attivo libero almeno ogni quattro mesi dalla data di esecutività della presente autorizzazione;
I rapporti di prova devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo

scarico.

5. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. Di denegare l'autorizzazione per gli scarichi indicati nella "*planimetria della rete fognaria...zona 2 Via tavella*" con la sigla SF04, SF05, SF06, SF07 e SF08, provenienti dagli scolmatori di piena, poiché detti scarichi provengono da un sistema fognario non conforme alle normative di settore, come precisato dalla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con nota prot. n. 1636 del 23.06.11 e riportato nella nota provinciale prot. n. 30853 del 05.04.2012 e di disporre, come comunicato, l'archiviazione dell'istanza per detti scarichi.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fiume Veneto, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 18/05/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni